

AFFITTO DI AZIENDA

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra

[REDACTED]

in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante, con adeguati poteri, della società "LISSA S.R.L." con sede legale in Schio (VI), Via Vicenza n. 20, capitale sociale di Euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A. 01245710247, R.E.A. VI-154051, società costituita in Italia e di diritto italiano, in seguito denominata anche "società proprietaria";
e

[REDACTED]

miciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante, con adeguati poteri, della società [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] in seguito denominata anche "società affittuaria";

PREMESSO

a) che la società proprietaria è proprietaria dell'azienda sita nei locali situati in Schio (VI), Via Vicenza n. 20, con attività di commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene personale, profumeria, bigiotteria, articoli per la pulizia della casa;

b) che l'azienda oggetto del presente contratto, è composta da:

- tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, di cui all'elenco che, approvato e sottoscritto dalle parti, previa visione, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

c) che nell'azienda sono occupati 3 (tre) dipendenti i cui nominativi sono riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", i quali vantano crediti per complessivi euro 60.760,00 (sessantamila settescentosessanta virgola zero zero). come risulta dall'allegato "**C**";

d) che l'attività è esercitata nell'immobile sito in Schio (VI), Via Vicenza n. 20 detenuto dalla società proprietaria in forza di contratto di locazione stipulato in data 19 giugno 2018, con la società [REDACTED], proprietaria dell'immobile, sito in Comune di Schio (VI), Via Vicenza n. 20, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 14, particella 2264, sub 21, Via Vicenza n. 20, catego-

ria D/8, mq. 1075, Rendita Catastale euro 4.566,80, d'ora in poi "l'Unità Immobiliare";

e) che l'azienda oggetto del presente contratto è libera da oneri e impegni contrattuali, non è oggetto di prelazione e la Concedente ne ha la libera e piena proprietà e disponibilità;

f) che la società proprietaria si trova in difficoltà tali da non consentire il fisiologico funzionamento aziendale e, pertanto, vi è urgente necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali ed il valore dell'attivo che potrà essere conservato solo in ipotesi di funzionamento senza soluzione di continuità dell'attività imprenditoriale;

g) che la società affittuaria è disposta a gestire in affitto detta azienda, limitatamente ai beni, alle attività e al personale espressamente individuato e alle condizioni di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

si conviene quanto segue:

Art. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

La società "LISSA S.R.L.", come rappresentata, concede in affitto, a decorrere dal 1 (uno) maggio 2022, alla società [REDACTED]

[REDACTED] come rappresentata, l'azienda di sua proprietà consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene personale, profumeria, bigiotteria, articoli per la pulizia della casa, corrente in Schio (VI), Via Vicenza n. 20.

Art. 2 - PRECISAZIONI

Fermo restando quanto contemplato nei successivi paragrafi, le Parti, come sopra rappresentate, dichiarano e riconoscono che a costituire l'azienda data in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, di cui all'elenco che, approvato e sottoscritto dalle parti, previa visione, si allega al presente atto sotto la lettera "A", ad esclusione dei debiti e dei crediti.

In particolare si intendono compresi nel patrimonio affittato tutti i beni strumentali facenti parte del complesso aziendale ben conosciuti dalle parti, nonché tutte le autorizzazioni e/o licenze ad esercitare concesse dalle competenti autorità alla società proprietaria.

Per quanto concerne l'immobile dove viene svolta l'attività d'azienda, le parti si danno reciprocamente atto che è un immobile ad uso commerciale detenuto dalla società "LISSA S.R.L." a mezzo di un contratto d'affitto commerciale stipulato in data 19 giugno 2018, con la società [REDACTED] [REDACTED] come meglio descritto in premessa.

Art. 3 - RAPPORTI DI LAVORO AZIENDALI

Le parti dichiarano che la parte affittuaria subentra, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod.civ., nei rapporti in essere con il personale dipendente, personale al quale verrà integralmente mantenuto il trattamento sia economico che di

quiescenza sinora praticato e maturato.

A tal riguardo la società proprietaria garantisce che i prestatore di lavoro subordinato addetti al complesso aziendale qui affittato sono solo quelli indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

La parte affittante si obbliga a compiere senza ritardo tutte le pratiche e gli atti eventualmente necessari per il subentro della parte affittuaria nei contratti di lavoro di cui sopra.

Garantisce inoltre la società proprietaria che:

* i dipendenti suddetti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto;

* rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge.

Le posizioni di debito verso i dipendenti trasferiti, come da allegato **"C"**, passeranno a carico della società affittuaria e saranno compensati nel caso in cui la medesima affittuaria si avvalga dell'opzione di acquisto d'azienda di cui all'articolo 17.

Le parti convengono che il Trattamento di Fine Rapporto dei suddetti dipendenti, ed eventuali contributi obbligatori arretrati verso Istituti di Previdenza ed Assistenza, maturati alla data di efficacia del presente contratto, compresi eventuali ratei per ferie, permessi, etc, resteranno a carico della società proprietaria, ferma restando, limitatamente al T.F.R., la solidarietà di cui al citato art. 2112 cod. civ.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di cui all'allegato **"B"**, vigente il contratto di affitto d'azienda, la società affittuaria e la società proprietaria verseranno direttamente al singolo lavoratore la quota parte del TFR di competenza di ciascuna.

Al momento della eventuale retrocessione dell'azienda, la società affittuaria si impegna a documentare alla società proprietaria il corretto adempimento, per l'intera durata del contratto, di tutti gli obblighi imposti dalla legge a carico del datore di lavoro, l'applicazione delle tariffe previste nei contratti collettivi di lavoro e l'eventuale esperimento da parte della società affittuaria stessa delle procedure previste dagli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile.

Art. 4 - DEBITI E CREDITI

Restano a favore e a carico della società proprietaria, oltre a quanto previsto in precedenza, tutti i crediti, i debiti, i diritti, i ratei attivi e passivi, le responsabilità e le garanzie di qualsiasi natura prestate dalla stessa società proprietaria anche a favore di terzi, e gli obblighi in essere o sorti o riferentesi nel periodo anteriore all'efficacia del presente contratto, (compresi debiti di natura previdenziale,

fiscale, ecc.), che non costituiscono oggetto dell'affitto di azienda e che rimangono pertanto nella sua sfera giuridica e patrimoniale.

La società affittuaria è autorizzata sin d'ora a compensare con il canone di affitto esclusivamente pagamenti di utenze riferibili alla società proprietaria, pagamenti di debiti verso dipendenti ed eventuali altri debiti della società proprietaria.

Art. 5 - DURATA

L'affitto avrà inizio col giorno 01 (uno) maggio 2022 (duemilaventidue) ed avrà la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

In mancanza di disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così via di anno in anno.

Alla società affittuaria viene data la possibilità di dare disdetta al presente contratto in ogni momento a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima.

Nel primo biennio, salvo quanto previsto in caso di fallimento ex art. 79 L.F., in caso di presentazione da parte della società proprietaria di ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ex art. 160 e seguenti L.F., la società proprietaria potrà recedere dal contratto con preavviso di tre mesi qualora gli organi della procedura esprimessero, entro sei mesi dall'inizio della procedura, il proprio dissenso alla prosecuzione del contratto e la società affittuaria potrà recedere dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora - a causa di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, anche a carattere provvisorio, o dell'Autorità amministrativa - fosse inibito alla società affittuaria stessa l'utilizzo dell'azienda, o di parte di essa, fermo restando il diritto al mantenimento del contratto, se di suo interesse.

Art. 6 - CANONE

Il canone complessivo di affitto viene fissato nella somma di **Euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero) oltre I.V.A., annui**. La società affittuaria corrisponderà detto somma in rate mensili anticipate di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) oltre I.V.A. cadauna da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese sul conto corrente della società proprietaria. Il canone sarà soggetto ad aumento annuale secondo l'indice ISTAT intero. Il ritardo di due mesi nel pagamento del canone darà diritto alla società proprietaria di risolvere il presente contratto salvo il risarcimento dei danni.

Le giacenze di magazzino non fanno parte del contratto di affitto e la società affittante viene nominata custode delle stesse che saranno cedute mensilmente alla società affittuaria sulla base dei prelievi che quest'ultima effettuerà per la successiva vendita, come da apposito prospetto contabile già

concordato tra le parti. La società proprietaria emetterà fattura che verrà pagata dalla società affittante entro quindici giorni dal ricevimento.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA PARTE PROPRIETARIA

La società proprietaria si impegna a sollevare la società affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi all'azienda affittata, nascenti da cause anteriori all'inizio dell'affitto.

La società proprietaria, come sopra rappresentata, presta il proprio assenso affinché le licenze, autorizzazioni, permessi amministrativi e di pubblica sicurezza inerenti l'esercizio dell'attività commerciale, vengano trasferiti pro-tempore e limitatamente alla durata del presente contratto, alla società affittuaria. La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni costituenti l'azienda affittata resterà a favore della società proprietaria. Per i beni acquistati dalla società affittuaria sarà a favore di questa. La società affittuaria è libera di acquistare ed introdurre qualsiasi attrezzatura e/o arredamento che ritenga opportuno per una migliore gestione dell'azienda, fermo restando che per tali beni, pur divenendo parte dell'azienda, non si formerà nessun diritto in capo alla stessa che obblighi la società proprietaria al riacquisto dei beni introdotti al momento della riconsegna dell'azienda. La società affittuaria, come sopra rappresentata, prende atto e riconosce che le licenze ed autorizzazioni amministrative non potranno essere trasferite né altrove né a terzi e dovranno essere reintestate alla società proprietaria dell'azienda alla scadenza del contratto, senza poter pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennità o altro.

La società proprietaria, a mezzo del proprio amministratore, si rende disponibile a prestare ogni attività ritenuta utile per consentire alla società affittuaria il subentro nella gestione dell'azienda affittata.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA PARTE AFFITTUARIA

La società affittuaria, come sopra rappresentata, si impegna:

* nei limiti delle sue normali possibilità di lavoro, a mantenere in efficienza l'organizzazione produttiva, commerciale ed amministrativa dell'azienda affittata;

* a gestire l'azienda senza modificarne l'attuale destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni; è fatto assoluto divieto di cedere l'affitto o di sub-affittare in tutto o in parte quanto oggetto del presente contratto;

* a gestire con la massima diligenza e probità professionale astenendosi da qualsiasi atto che possa in qualche modo menomare il buon nome dell'esercizio e arrecare danno all'avvicinamento d'azienda; qualora la società affittuaria dovesse incorrere anche in una sola sanzione per la inosservanza delle norme igieniche o di P.S., la società proprietaria avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto e chiedere il risarcimento del danno; sono a carico della società affittuaria

le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai macchinari ed impianti di qualsiasi specie, necessarie per mantenerli in normale efficienza;

* ad usare gli enti affittati con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirli alla scadenza dell'affitto, nello stato di normale efficienza, in cui li riceverà dalla società proprietaria salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

È fatto esplicito divieto alla società affittuaria di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli enti affittati, senza il consenso scritto della società proprietaria. In ogni caso, a fine dell'affitto, la società proprietaria avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese della società affittuaria, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto, qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suddetto consenso scritto. Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione la società proprietaria potrà effettuare sopralluoghi presso l'azienda affittata, a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati.

Art. 9 - CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Le parti danno atto che l'azienda è ubicata nell'immobile sito in Schio (VI), Via Vicenza n. 20, immobile del quale l'affittante ha il godimento in virtù del Contratto di locazione stipulato in data 19 giugno 2018, con la società [REDACTED] proprietaria dell'immobile e che tale Contratto di locazione è escluso dal presente contratto di affitto e continua a rimanere nella disponibilità ed in capo alla società proprietaria, la quale continuerà a pagare i relativi canoni.

Art. 10 - PATTO DI NON CONCORRENZA

Le parti convengono che la parte affittante non sia vincolata al divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 del codice civile.

Art. 11 - IMMISSIONI NEL GODIMENTO

La parte affittuaria sarà immessa nel godimento dell'azienda affittata a partire dalla data del primo maggio 2022.

Art. 12 - CAUSE IN CORSO

Restano a carico e a favore della società proprietaria, per quanto di sua competenza, gli effetti di qualsiasi natura di eventuali cause in corso, e di quelle eventualmente future, derivanti da atti, fatti e circostanze riferibili al periodo anteriore all'inizio dell'efficacia del presente contratto.

La società affittuaria avrà comunque il diritto - se di suo interesse - di partecipare alla difesa e/o di intervenire nel giudizio.

Art. 13 - RICONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Al termine del contratto a sensi di legge, l'affittuario dovrà riconsegnare tutte le licenze e le autorizzazioni commerciali

impegnandosi a prestare tutti i consensi e le attività necessarie per la reintestazione delle licenze e delle autorizzazioni in capo all'affittante o al soggetto da questi designato.

Art. 14 - MANUTENZIONE E AMMORTAMENTI

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti di proprietà della società proprietaria e di terzi, facenti parte del complesso aziendale dato in affitto, sono a carico della società affittuaria e, pertanto, sono deducibili dal reddito d'impresa di quest'ultima, così come le quote di ammortamento dei cespiti ammortizzabili.

I beni acquistati dalla società affittuaria e immessi nell'azienda rimarranno alla fine del contratto di esclusiva proprietà della stessa, che potrà dedurre le relative quote di ammortamento.

La società affittuaria potrà eseguire sui beni strumentali ricevuti in locazione le addizioni, le innovazioni e le migliorie non scindibili dal complesso aziendale ritenute utili, rinunciando sin d'ora a pretendere rimborso alcuno, al termine del rapporto di affitto, per le spese sostenute o per l'aumento di valore dei beni.

Art. 15 - OPERE EFFETTUATE IN ADEMPIMENTO A DISPOSIZIONI DI LEGGE O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Saranno a carico della società proprietaria le spese necessarie per le eventuali opere straordinarie richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l'esercizio dell'attività, successive alla data di efficacia del presente contratto. Previa autorizzazione scritta da parte della società proprietaria, la società affittuaria potrà anticipare le relative spese, che saranno rimborsate e/o compensate con crediti, ancorché non scaduti, vantati dalla società proprietaria (che acquisirà le opere realizzate e potrà dedurre le relative quote di ammortamento) a qualsiasi titolo verso la società affittuaria.

Art. 16 - DEROGA ALL'ARTICOLO 2561, QUARTO COMMA, C.C.

La società proprietaria dichiara sin d'ora di rinunciare a pretendere alla riconsegna dell'azienda una somma per la differenza di consistenza e di valore dei beni tra l'inizio e il termine dell'affitto, in deroga al disposto di cui all'art. 2561 e 2562 del codice civile.

Pertanto le parti di comune accordo convengono che in caso di riconsegna dell'azienda al termine dell'affitto:

- alla società proprietaria non spetterà nessun indennizzo in quanto il canone di affitto include convenzionalmente anche il rimborso per il logorio, deperimento e consumo dei beni
- l'avviamento e la denominazione sociale non saranno oggetto di valutazione finale ed iniziale e pertanto di esse non si dovrà tener conto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2561 C.C, ultimo comma;
- le innovazioni e le migliorie introdotte dalla società af-

fittuaria, per le quali quest'ultima ritenesse di non conservarne la proprietà potranno essere trattenute dalla società proprietaria senza alcun onere.

Art. 17 - OPZIONE D'ACQUISTO

La società proprietaria concede alla società affittuaria una opzione di acquisto d'azienda, che potrà essere esercitata sin da subito, per il prezzo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero).

Da detto prezzo andrà dedotto il debito T.F.R. e ratei sospesi maturato fino al giorno 30 aprile 2022 relativo ai dipendenti trasferiti, come da allegato "C", in quanto la società XXXXXXXXXX si assumerà i debiti della società Lissa S.r.l. nei confronti dei dipendenti di cui al presente contratto e per gli importi indicati nel detto allegato.

La società proprietaria dovrà presentarsi all'atto di vendita presso il Notaio indicato dalla società affittuaria, su richiesta di quest'ultima comunicata a mezzo raccomandata a/r o email PEC con un preavviso di trenta giorni. Il pagamento del prezzo avverrà con sei rate mensili.

Gli importi relativi al T.F.R. e ai ratei sospesi sono stati forniti dal responsabile della tenuta contabilità e paghe dei dipendenti e sono così suddivisi:

- Euro 2.091,00 (duemilanovantuno virgola zero zero) relativi alla Tredicesima mensilità maturata a credito dei dipendenti fino al giorno 30 aprile 2022;
- Euro 5.227,00 (cinquemiladuecentoventisette virgola zero zero) relativi alla Quattordicesima mensilità maturata a credito dei dipendenti fino al giorno 30 aprile 2022;
- Euro 4.118,00 (quattromilacentodiciotto virgola zero zero) relativi alla Ferie, permessi, Rol maturati a credito dei dipendenti fino al giorno 30 aprile 2022;
- Euro 49.324,00 (quarantanovemila trecentoventiquattro virgola zero zero) relativi al T.F.R. maturato a credito dei dipendenti fino al giorno 30 aprile 2022.

Art. 18 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente contratto di affitto d'azienda ed i corrispettivi ivi previsti sono tutti soggetti ad IVA nella misura ordinaria del ventidue per cento.

Il presente atto sconta un'imposta di registro in misura ed un'imposta di bollo in misura di euro 45,00.

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il valore complessivo dell'azienda oggetto del presente atto non è costituito per più del cinquanta per cento dal valore normale di fabbricati.

Art. 19 - PRIVACY

I sottoscritti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 20 - SPESE

Le spese del presente atto competono interamente alla parte

affittuaria.

Repertorio n. 1932

Raccolta n.1353

AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile,
(29 aprile 2022)

In [REDACTED] nel mio studio
secondario.

Certifico io sottoscritto, [REDACTED] **notaio**
[REDACTED] iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di [REDACTED] a, che le perso-
ne infra indicata, delle cui identità personali io notaio sono
certo, hanno apposto alla mia presenza le proprie firme in
calce al suesteso documento, nonché a margine dei relativi fo-
gli intermedi e di quanto allegato del quale ho dato personal-
mente lettura:

[REDACTED] per la ca-
rica presso la sede della società, quale Amministratore Unico
e legale rappresentante della società "**LISSA S.R.L.**" con sede
legale in Schio (VI), Via Vicenza n. 20, codice fiscale
01245710247;

[REDACTED] do-
miciliata per la carica presso la sede della società di cui
infra, quale Amministratore Unico e legale rappresentante,
della società "[REDACTED]" con sede [REDACTED]

Sottoscritto alle ore 11 (undici) e minuti 16 (sedici)

F.to [REDACTED]

ALLEGATO A

ALLEGATO.....A.....
REPERTORIO N.1932.....
PROGRESSIVO N.1353.....

NEGOZIO	
Scaffale a parete in legno H. 2,40	15 MT.
Scaffale a parete in legno H. 2,10	9 MT.
Scaffale metallo H. 2,50	27 MT.
Scaffale metallo H. 2,10	9 MT.
Scaffale metallo H. 1,60	21 MT.
Gondole metallo H. 1,60	60 MT.
Scaffale a parete piani in vetro H. 2,20	4 MT.
Scaffale in legno - profumeria H. 2,30	10 MT.
Mobile cassa	2 PZ.
Mobile in legno - ufficio vendita	3 MT.
Carrelli spesa	12 PZ.
Sistema Antitaccheggio	
MAGAZZINO	
Scaffale H. 2,10 x L. 270 cm	4 PZ.
Scaffale H. 2,30 x L. 125 cm	19 PZ.
Muletto a batteria	1 PZ.
Transpallet	2 PZ.
UFFICIO	
Armadio H. 2,20 x L. 1,80	1 PZ.
Armadio H. 1,60 x L. 1,80	1 PZ.
Armadio H. 2,10 x L. 2,70	1 PZ.
Armadio H. 1,40 x L. 0,90	1 PZ.
Armadio H. 0,75 x L. 2,70	1 PZ.
Scrivania L. 2,00 x L. 0,95	1 PZ.
Scrivania L. 1,80 x L. 0,80	1 PZ.
Sedie	2 PZ.
Sedie con rotelle	2 PZ.
Cassettiere con rotelle	3 PZ.
GENERALE	
Impianto elettrico generale	
Impianto luci sospese	
Impianto di videosorveglianza	
Impianto termotecnico, climatizzatore, riscaldamento	
Lavapavimenti Delux	1 PZ.
Computer	3 PZ.


[Redacted signature area]


ALLEGATO.....^B.....
REPERTORIO N.1932.....
PROGRESSIVO N.1353.....

ALLEGATO B

Dati dipendenti trasferiti alla società 











ALLEGATO.....^C.....
REPERTORIO N.1937.....
PROGRESSIVO N.1353.....

ALLEGATO C


Malo, 22 aprile 2022

Spett.le
LISSA s.r.l.
36015 SCHIO (VI)

Oggetto : Ratei sospesi dipendenti al 30.04.2022

Tredicesima mensilità :	euro 2.091,00
Quattordicesima mensilità :	euro 5.227,00
Ferie/permessi/Rol :	euro 4.118,00
TFR	euro 49.324,00

In fede



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza, Autorizzazione n. 11895 del 19 luglio 2000.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Lonigo, li 4 maggio 2022

Firmato digitalmente: XXXXXXXXXX Notaio